## SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 novembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge derivante dallo stralcio dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184 d'iniziativa del Governo:

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

## Art. 1.

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzio-

nari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a euro 87.920 per l'anno 2024 e a euro 1.055.035 per l'anno 2025 per il personale, di euro 2.772 per l'anno 2024 ed euro 33.264 per l'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto e di euro 6.283 per l'anno 2024 ed euro 69.103 per

l'anno 2025 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 96.975 per l'anno 2024 e a euro 1.157.402

per l'anno 2025, si provvede, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE